



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Direzione 1 "Sviluppo urbanistico e territoriale"

Prot. 58980 del 8.11.2017

ALL'ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

**(invio a mezzo pec a: assessorato.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it;
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)**

ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI TRAPANI

(invio a mezzo pec a: sopritp@certmail.regione.sicilia.it)

OSSERVAZIONI al "Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani ", comprendenti, tra gli altri, il Comune di Alcamo, adottato, in data 29/12/2016, con Decreto n. 6683, per come modificato in data 15/06/2017 con Decreto n.2694 dell 'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell 'Identità Siciliana, quest'ultimo pubblicato sul sito dell'Ente a partire dal 06/07/2017.

Il sottoscritto avv. Domenico surdi, nella qualità di sindaco pro tempore del Comune di Alcamo (TP)

PREMESSO

- Che l'assessorato dei Beni Culturali e delle identità Siciliane con Decreto Ass. 2694 del 19/06/2017, avente ad oggetto "Rettifiche all'adozione del Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani", ha ritenuto, a seguito di nota prot. 2422 da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA, di apportare al P. Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 talune correzioni di errori materiali e, al contempo di introdurre alcune più chiare formulazioni che ne rendano immediata ed univoca l'interpretazione e l'applicazione;
- Che si è provveduto alle correzioni e alle integrazioni sopra accennate eliminando meri errori materiali e chiarendo eventuali dubbi interpretativi, ed in particolare apportando

correzioni e/o integrazioni agli articoli 1, 6, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 45 delle NTA e correggendo meri errori contenuti nella cartografia dei regimi normativi di cui alle Tavole 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8;

- Che la cartografia dei regimi normativi che interessa il territorio di Alcamo è rappresentata nelle Tavole 22.3 e 22.4;
- Che il comune di Alcamo con Nota prot 63239 del 19/10/2012, in riferimento all'oggetto ed alla concertazione di cui all'art. 144 del D.lgs 42/04, ha presentato delle osservazioni a seguito della nota trasmessa a questo ente dall'Assessorato ai beni Culturali e dell'identità Siciliana prot. 6559 del 03/02/2012;
- Che la terza Commissione consiliare permanente di studio e consultazione "*Lavori Pubblici Urbanistica e Pianificazione del territorio*" ha trattato l'argomento relativo all'adozione del piano paesaggistico con sedute e consequenziali verbali nn. 15-17-20-25-26-27-30-38-39-41-42-43-45-47-55-59-69, ai quali si rimanda;
- Che giova precipuamente richiamare dai sopra richiamati verbali della terza Commissione consiliare quanto segue: *"...si possono porre non pochi dubbi interpretativi derivanti dalle sopravvenute norme prescrittive del nuovo Piano Paesaggistico riguardo ad eventuali interventi, ricadenti nelle aree ora tutelate dal Piano Paesaggistico, già dal Comune assentiti, ma non ancora realizzati, e [...] che, per come detto Piano Paesaggistico sia stato illogicamente delimitato fuori del centro urbano, ed, infatti, è stato preso a riferimento il percorso (in territorio comunale) della A29, onde suddividere sostanzialmente in due il territorio extra urbano, con la parte a nord dell'autostrada variamente tutelata e quella a sud invece non tutelata (o quasi), il rischio sia che esso non raggiunga i prefissati obiettivi di tutela dei beni paesaggistici, dallo stesso individuati..."* (cfr. verbale nr. 15 del 28/02/2017); *"...si pongano dubbi interpretativi e applicativi, che andrebbero risolti, come per esempio la disposizione valevole per le aree con livello di tutela 2), secondo la quale "nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura, nel rispetto del carattere insediativo rurale", che [appare] non chiara in merito ai limiti posti alle trasformazioni urbanistiche e alle realizzazioni edificatorie, nelle aree oggetto di tale livello di tutela paesaggistica...."* (cfr. verbale nr. 17 del 17/03/2017); *"...le prescrizioni contenute nell'art. 20 delle Norme di Attuazione dello stesso Piano [Paesaggistico], segnatamente laddove è previsto che "...Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli produttivi, che dovranno essere perimetrare ed individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali ...", rappresentando [...] quest'ultimo obbligo di perimetrazione e individuazione un'indebita ingerenza nelle prerogative del Consiglio Comunale di Alcamo, che quale autorità urbanistica locale è la sola che può procedere alla cosiddetta zonizzazione del territorio comunale, secondo le previsioni di cui al D.M. 1444/1968..."* (cfr. verbale nr. 38 del 17/05/2017); *"...si da porre l'attenzione sul contenuto del D.A. n. 6080 del 21.05.1999, richiamato dal decreto 6683/2016, con il quale sono state approvate le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico*

Regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani Paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani [ed invero] le suddette Linee Guida hanno individuato in maniera puntuale, relativamente al denominato “Ambito 3 – Colline del Trapanese”, nel quale è altresì ricompreso il Comune di Alcamo, i seguenti beni culturali e ambientali [...] i sopra elencati beni non sarebbero stati individuati negli elaborati annessi al Piano Paesaggistico [e] per l’effetto [...] qualora fosse effettivamente accertato tale rilevata mancanza, quest’ultima rappresenterebbe un vizio sostanziale del medesimo Piano, per mancato perseguimento delle primarie finalità di rilevanza costituzionale insite in un siffatto strumento di tutela dei beni paesaggistici, per come definiti dall’art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004...” (cfr. verbale nr. 42 del 07/06/2017); “...la mancata concertazione, nella predisposizione di detto Piano, tra Soprintendenza e Assessorato da un lato e Comune [di Alcamo] dall’altro [...] è stata alla base della sospensiva degli effetti del Piano, accordata dal Tar Palermo su ricorso proposto dal Comune di Paceco avverso lo stesso; infatti, [...] la mancata concertazione sarebbe stata fonte di errori, incongruenze e dimenticanze, tali da inficiare la qualità del piano medesimo; ed ancora, [...] la scelta degli organi regionali di utilizzare il percorso stradale dell’autostrada A29 come limite tra la zona tutelata a nord e la zona non tutelata a sud [...] appare assolutamente non condivisibile, stante che l’autostrada è stata progettata secondo tecniche ingegneristiche di meccanica della locomozione e di minimizzazione dei percorsi e non come “punto da cui ammirare il paesaggio”; anche perché [...] nel nostro territorio le barriere di sicurezza sono in gran parte antiche e fuori norma, per cui è ancora possibile dai viadotti ammirare il paesaggio, ma nel giro di pochi anni è necessario sostituire detti guard rail con moderne barriere più robuste e più alte che impediranno la vista del paesaggio come già avvenuto vicino a Palermo sulla stessa A29; [...] una autostrada non è una vecchia statale coi suoi punti panoramici, ma è una moderna infrastruttura di trasporto nella quale il paesaggio è anzi una “distrazione” da evitare...” (cfr. verbale nr. 45 del 16/06/2017);

- Che con il verbale relativo alla riunione svoltasi il 10/04/2017, presso i locali dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in via delle Croci, 8, tra funzionari del Servizio Pianificazione Paesaggistica e il Comune di Alcamo “per discutere di alcune questioni relative all’adozione della proposta del Piano paesaggistico Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani (D.A. n. 6683 del 29.12.2016)” non volendo apprestare acquiescenza alcuna a tutto quanto con esso stabilito, ed anzi specificamente avversandolo con la presente, tra l’altro, nella parte in cui è dagli astanti funzionari regionali ritenuto che “... in queste aree [ricadenti in z.t.o. “C”], se sottoposte dal Piano paesaggistico al livello di tutela 2, le previsioni si attuano attraverso piani di lottizzazione convenzionati [...] nei casi in cui non si sono generati diritti acquisti, la previsione di zona “C” con piani di lottizzazione non può essere mantenuta; in questo caso ad avvenuta approvazione definitiva del Piano paesaggistico, gli strumenti urbanistici comunali dovranno adeguarsi alla norma di Piano e la destinazione urbanistica delle aree dovrà essere coerente con le norme di tutela...”;

- Che ai fini di una completa ricognizione dei beni isolati si sarebbe dovuto prendere a riferimento anche l'elenco relativo a *"Bagli, Masserie, e Case Rurali di interesse storico ed architettonico ed ambientale"*, di cui a pagina 16 della *"Relazione Generale"* al vigente PRG, che si allega in copia;
- Che è volontà di questa amministrazione comunale portare avanti la pianificazione territoriale e quindi la revisione del PRG, dotando quest'ente, contestualmente, di tutti gli strumenti di dettaglio, cosiddetti di secondo livello, quali piani di recupero di Alcamo Marina, piani di recupero Ambientale ecc..., anche e soprattutto, in considerazione della eccessiva antropizzazione e cementificazione che il suolo del territorio comunale ha subito dagli anni 60 in poi;
- Che l'amministrazione comunale vuole promuovere il recupero, la ristrutturazione, la valorizzazione e il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, in linea con le idee di sviluppo sostenibile e contenimento del consumo di suolo che ancor prima della Regione Siciliana e dello Stato Italiano, la comunità Europea ci chiede;
- Che Alcamo ha un patrimonio edilizio molto vasto e ricco e il rilancio del nostro territorio dal punto di vista turistico, edilizio, ambientale ed economico più in generale, non può prescindere da un recupero urbanistico che permetta il riutilizzo del patrimonio esistente spesso carente di urbanizzazione e quindi dei servizi e degli standards necessari previsti dalle normative vigenti;
- Che anche gli uffici della Direzione 1 *"Pianificazione e Sviluppo del territorio"* del comune di Alcamo, nell'espletamento delle proprie funzioni e istruttorie in ordine a pratiche e progetti prevalentemente promossi da enti privati, riscontrano delle difficoltà nell'applicazione e interpretazione delle norme di Piano, nonostante le correzioni e la ripubblicazione dell'assessorato regionale;
- Che il governo del territorio può essere efficace e tutelare l'interesse collettivo ancor prima di quello privato, se le norme sono chiare e di facile applicazione;
- Premesso ciò, si propongono le seguenti

OSSERVAZIONI

- Che si ritiene illogico nonché del tutto casuale che sia stato preso a riferimento da parte dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana il tracciato dell'autostrada A29 ricadente in territorio comunale, onde suddividere sostanzialmente in due il territorio extra urbano, con la parte a nord dell'autostrada variamente tutelata e quella a sud invece non tutelata (o quasi), con il rischio sia che detto Piano non raggiunga i prefissati obiettivi di tutela dei beni paesaggistici, dallo stesso individuati, sebbene senza una previa puntuale ricognizione degli stessi. Le tavole 21_3 e 21_4, infatti, individuano ai sensi della lett. C del comma 1 dell'art. 134 (beni paesaggistici) D.lgs 42/2004, come beni paesaggistici ulteriori aree specificatamente individuate a termine dell'art. 136 e sottoposte a tutela dal piano paesaggistico. Si precisa che il territorio a nord del centro urbano di Alcamo è caratterizzato da un territorio collinare, solcato da diversi torrenti e quindi per effetti di fenomeni geologici scientificamente ben conosciuti, da profondi valloni. Orbene, l'autostrada A29 che attraversa tutto il territorio da est ad ovest, è per la maggior parte del suo tracciato costruita su viadotti e quindi su piloni che si ergono dal piano di campagna decine di metri. Nell'ordine, procedendo in direzione Palermo-Mazara del Vallo si incontrano i seguenti viadotti: Calatubo mt 1313 (foto 1,2 e 3); Molinello mt 606 (foto 4, 5 e 6); Canalotto mt 722 (foto 7, 8 e 9); Fabrizio mt 430 (foto 10, 11 e 12); Orlando mt 170 (foto 13, 14 e 15); Bosco d'Alcamo mt 410 (foto 16, 17 e 18); Cavaseno mt 1650 (foto 19,

20 e 21). In definitiva di circa 8,2 Km di Autostrada A29 che attraversa il territorio alcamese, circa 5,3 Km di questi sono su viadotti. Ciò comporta che la percezione e i valori paesaggistici sono interpretabili e interpretati in maniera differente a secondo di quella che è la prospettiva dalla quale questi paesaggi vengono osservati. Giova comunque puntualizzare, come del resto riscontrabile dalle foto allegate, che i valori paesaggistici sono riscontrabili sia a nord che a sud dell'autostrada e pertanto non si capisce per quale ragione o riferimento normativo vengono considerati esclusivamente (o quasi) quelli a nord del tracciato e non quelli a sud. In realtà sembrerebbe che la ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 143 del D.lgs 42/2004 non sia stata realizzata mediante un'attenta analisi, come prescritto, ma a grande scala e sfruttando i grandi segni, come ad esempio i tracciati autostradali, che la cartografia di riferimento, e l'"ortofoto" in particolare, individua sul territorio. Un errore, dal nostro punto di vista, che tutela in parte ciò che non va tutelato e trascura ciò che invece andrebbe tutelato. Ed invero, non si comprendono, tra le altre, le ragioni per le quali l'ente regionale preposto alla tutela de qua non abbia inteso salvaguardare lo splendido panorama agevolmente scorgibile dalla bastionata di Piazza Bagolino (vedi foto allegata), da cui si diparte il cosiddetto "Parco sub-urbano" che andrebbe anch'esso primariamente tutelato quale bene paesaggistico, ed invece abbia voluto sottoporre a tutela ampie porzioni di territorio del tutto disomogenee in quanto a caratteristiche paesagistiche, antropizzazione e morfologia.

Quanto osservato e facilmente riscontrabile dalla documentazione fotografica di seguito allegata e sopra in parte menzionata e assume ancora maggiore significato se questa viene integrata da altre riprese fotografiche realizzate dalle strade di fondovalle che i viadotti attraversano (foto 22,, 23, 24, 25, 26 e 27).

Emerge chiaramente la necessità di una ricognizione e conseguente perimetrazione delle aree effettivamente da tutelare che preveda l'esclusione delle porzioni messe in ombra prospettivamente dall'opera infrastrutturale.






FOTO 5

Viadotto Molinello (vista a nord)

Legenda



FOTO 6

Viadotto Molinello (vista a sud)

Legenda






FOTO 9

Viadotto Canalotto (vista a sud)

Legenda



FOTO 10

Viadotto Fabrizio

Legenda










FOTO 17

Viadotto Bosco D'Alcamo (vista a nord-ovest)

Legenda



Google Earth

©2017 Google
US Dept of State Geographer

2.44 m

FOTO 18

Viadotto Bosco D'Alcamo (vista a sud-est)

Legenda



Google Earth

©2017 Google
US Dept of State Geographer

2.01 m



FOTO 21

Viadotto Cavaseno (vista a sud-est)

Legenda



FOTO 22

Viadotto Calatubo vista a (nord-ovest)

Legenda









Si condivide in definitiva l'idea di una tutela estesa su ampia porzione del territorio **ma non il metodo** del tutto casuale con cui la ricognizione, individuazione e perimetrazione è stata effettuata per le aree di tutela 2, i quali non rispecchia il disposto della lett. d del comma 1 dell'art. 136 (immobili e aree di notevole interesse pubblico), che prevede di individuare le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di queste bellezze. In particolare:

- 1) L'autostrada A29, come già sopra esposto, si erge per buona parte su piloni e non è quindi adagiata al suolo come ad esempio lo è la strada statale di Castellammare del Golfo 187 e che ha permesso di individuare con apposito decreto n. 729 del 21/3/1979-GURS 27 del 23/6/1979, il vincolo paesaggistico "Centro abitato e parte de territorio compresa fascia costiera e Scopello" e quindi secondo i valori di carattere percettivo che vengono richiamati nella relazione Generale ma che poi non sono applicati, così come il codice li interpreta, sulla cartografia;
- 2) L'autostrada presenta limitati punti di accessibilità e visibilità. Le norme del codice della strada non prevedono innanzi tutto la possibilità di stazionare lungo le autostrade e la visibilità del paesaggio è inoltre alterata dalle alte barriere laterali (guardrail) che vengono collocate lungo i viadotti e che consentono di percepire il paesaggio solo dai veicoli più alti. Non vi è la possibilità di stazionare e fare accedere il pubblico come invece avviene lungo la già richiamata SS 187 (vedi ad esempio Piazzola Belvedere di Castellammare) e pertanto viene limitata la godibilità dello spettacolo delle bellezze che si vuole tutelare (ad Alcamo si avrebbe la richiamata Bastionata di Piazza Bagolino).

Si ritiene inoltre che le aree di tutela 2 non sono ancora ad oggi vincoli, come ad esempio lo sono quelli con livello di tutela 1 e 3, aree già vincolate ai sensi dell'art. 142 D.lgs 42/2004 (ex L. 431/85), o come lo sono le aree già individuate in precedenza con apposito decreto, e pertanto le "prescrizioni di tutela", ossia le specifiche e puntuali disposizioni, non potrebbero applicarsi se non dopo l'effettiva e definitiva approvazione del Piano Paesaggistico che equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 139). Le aree di Tutela 2 individuate nel piano ai sensi della lett. d) del comma 1 dell'art. 143 (*eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1*). Per queste aree le previsioni e prescrizioni, ai sensi del punto 9 dell'art. 143, sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici, solo dopo l'approvazione del piano così come ritenuto con sentenza T.A.R. Palermo n. 2173/2015 e di recente richiamata con l'ordinanza T.A.R. n. 1274/2017 sul ricorso 2262/2017 proposto al piano dal comune di Calatafimi Segesta.

L'errata applicazione del piano e i dubbi interpretativi generano confusione all'interno degli uffici del comune e potenziali contenziosi avverso questo ente che non può ovviamente che rimettersi all'interpretazione della soprintendenza delle norme di Piano Paesaggistico.

Si rileva ancora, come già in precedenza evidenziato con la richiamata in premessa nota prot. 63239 del 19/10/2012, che le aree di Tutela 2, disciplinate dall'art. 20 del Piano Paesaggistico, interessano aree perimetrate dallo strumento urbanistico generale come zona C5 (art. 49 delle norme tecniche di attuazione del PRG)

Dette aree si trovano quasi esclusivamente sugli altipiani tra i valloni, e quindi tra i viadotti, sopra descritti. Queste non godono di particolare panoramicità, ma pur nonostante si condivide l'idea di un vincolo di tutela che ne salvaguardi i valori paesaggistici. Le aree sono prevalentemente edificate con lotti e aree residue marginali (vedi immagine satellitare allegata tratta da googlemaps), ragione per cui le norme di piano prevedevano originariamente dei piani di recupero ambientale ai sensi della legge vigente, al fine di dotare le aree delle opere di urbanizzazione primaria necessarie alla residenza ed al recupero del patrimonio edilizio esistente. Non si condivide pertanto la potenziale previsione di piano di trasformare queste aree in zone agricole "E" poiché quest'ente dovendo procedere alla revisione della pianificazione territoriale e urbanistica di cui al vigente PRG si troverebbe in difficoltà oggettiva nel proporre delle urbanizzazioni che altro non hanno che lo scopo di riqualificare le aree, ma soprattutto di recuperare il patrimonio edilizio esistente, al fine di evitare altri consumi di suoli in aree nel nostro territorio oggi meno vincolate. Le aree C5 del resto prevedono un indice di edificabilità fondiario basso di 0,15 mc/mq, ed essendo le stesse, come già detto in prevalenza edificate, non possono subire ulteriori aggressioni. Il vincolo di tutela, condivisibile e condiviso, potrebbe di contro consentire un adeguamento dei fabbricati esistenti ai valori ambientali paesaggistici circostanti. Dettare una prescrizione di previsione in cui si chiede in sede di pianificazione di trasformare le aree C5 in aree "E" sarebbe un grave errore per diverse ragioni:

- 1) **Questo ente non potrà consentire, e non consentirà, estensione della rete idrica, di quella fognaria, dell'illuminazione pubblica delle vie principali e di altri servizi a rete, che permetterebbero di recuperare il patrimonio edilizio esistente di che trattasi, in zone con destinazione agricola, perché in contrasto con le logiche della pianificazione urbanistica;**
- 2) **Per effetto dell'art. 22, L.R. 16/2016, secondo cui "ai fini della cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie, si applica quanto previsto dall'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, per la delocalizzazione delle volumetrie in aree e zone diverse**

ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia”, è facile ipotizzare che detti diritti edificatori verrebbero trasferiti “in aree e zone diverse”, cosicché per il principio dei vasi comunicanti si correrebbe il serio rischio di comunque urbanizzare zone del territorio attualmente libere, mentre per converso non si riuscirebbe a riqualificare anche paesagisticamente le zone di Alcamo Marina già fortemente urbanizzate L’area di tutela trattata è individuata nelle tavole 22_3 e 22_4 (regimi normativi) come paesaggi locali 19d (*Paesaggio agrario e percettivo del Golfo di Castellammare. Aree di interesse archeologico comprese*), e quindi con livello di tutela 2 (colore verde).

Alla luce di tutto quanto sopra premesso ed osservato,

SI CHIEDE

di voler procedere in autotutela, in accoglimento delle superiori osservazioni, ad apportare al Piano le seguenti modifiche:

- a) riguardo al livello di tutela 2, da parte di codesto Assessorato una ricognizione e una perimetrazione più puntuali e delle “previsioni” per la futura pianificazione urbanistica e territoriale, che possano dare a quest’ente comunale la possibilità di recuperare il patrimonio edilizio esistente e di completare le aree mantenendo la destinazione urbanistica già oggi assegnata, anche con indici eventualmente, ed ulteriormente ridotti, ma comunque diversa dalla zona agricola. Secondo le indicazioni di cui alle allegate quattro planimetria (A, B, C e D), facendo quest’ente proprio, a tal proposito, quanto suggerito dai funzionari regionali, in sede della sopra richiamata riunione del 10/04/2017, presso gli uffici dell’Assessorato regionale in indirizzo, ovvero “... *che per tale aree [ricadenti in z.t.o. “C5”], fatta una precisa perimetrazione delle stesse, il Comune presenti osservazioni che propongano l’attribuzione della categoria normativa del recupero. Nei casi di agglomerati esistenti il Comune dovrà prevedere il recupero dell’area e potrà essere oggetto di osservazioni...*”. A tal fine, si precisa che nella revisionanda pianificazione tale aree verranno ripristinate le previsioni di riqualificazione ambientale, di cui all’originario art. 49 delle N.T.A.
- b) quanto al punto precedente, sempre in riferimento al livello di tutela 2, può valere per le aree ricadenti nelle zone normate dalle “Prescrizioni esecutive a sud del centro urbano” del PRG vigente, interessato dal paesaggio locale di Monte Bonifato “19e”, che marginalmente sono state interessate dalle previsioni del Piano paesaggistico;
- c) relativamente a quelle zone territoriali omogenee “C4” sottoposte a tutela secondo le intervenute previsioni del Piano, di includere le stesse per intero all’interno del perimetrazione delle aree di recupero di cui al paesaggi locali “19”, così come perimetrata nell’allegata planimetria “E”, sulla cui scorta verranno progettati i relativi piani di recupero, giusta Determina sindacale n. 11/2006;
- d) in ordine alle aree di recupero da ultimo richiamate, includere la possibilità di ristrutturazione/riqualificazione urbanistica attraverso piani di recupero (PR) di iniziativa pubblica o privata che possano riguardare anche su singoli isolati o edifici, ai fini di mitigare l’impatto del preesistente edificato;
- e) valutare ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c), T.U.B.C., quale ulteriori aree specificatamente individuate ai sensi dell’art. 136, la vasta area dal Bastione di Piazza Bagolino verso est, quali *“bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”*, compreso il sottostante c.d. “Parco sub-urbano”.

Il responsabile dell’istruttoria:

geom. Giuseppe Stabile

VISTO:

IL dirigente ad interim

Dott.. Vito A. Bonanno

L'Assessore all'Urbanistica


Dott. Vittorio Ferro

IL SINDACO
Avv. Domenico Surdi



Zona a nord Autostrada A29

individuazione zone c4 e c5



Legenda

CONFINE COMUNALE

